

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 000634	del 18 APR. 2023
OGGETTO: Affrancazione canone enfiteutico- particelle nn. 305-307-645-1003-10	terreno sito in Piedimonte etneo (CT) Foglio 24 004-1020
U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO	U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2023 N° Conto economico
Proposta n. 50 del 13 04 223	N° Conto Patrimoniale
Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.	Budget assegnato anno 2023 (euro)
Il Responsabile del Procedimento Margherita Prato Mayh eve reb	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
Il Dirigente U.O.S. Patrimonio (Dott.ssa Maria Concetta Orlando)	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
Il Direttore U.O.C. Economico Finanziario (Dott.ssa Rosaria Di Fresco)	Scheda BUDGET allegata datata
	Il Responsabile del procedimento Il Direttore dell'U.O.C.
L'anno duemilaventitre giorno del mes Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario St 53/2022 del 29.12.2022 assistito da commissario St presente delibera sulla base della proposta di seguito	raordinario Dott. Roberto Colletti, nominato con D.A. II

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario Dr.ssa Rosaria Di Fresco, in relazione all'oggetto rassegna quanto segue:

PREMESSO CHE

- questa Azienda risulta titolare di terreni gravati da enfiteusi e da "livello" in favore di soggetti privati, nei confronti dei quali l'ARNAS risulta, nel tempo, "concedente" ai sensi e per gli effetti del vigente "Regolamento per l'affrancazione dei terreni gravati da livelli enfiteusi ed usi civici", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1604 del 21/12/2021;
- l'enfiteusi, disciplinata dall'art. 957 e ss. del Codice Civile, viene definita come un diritto reale su proprietà altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) gode dell'utile dominio sul fondo stesso, obbligandosi a migliorarlo e pagando al proprietario (concedente) un canone annuo in denaro;
- l'affrancazione rappresenta la possibilità dell'enfiteuta di diventare pieno proprietario del bene, pagando una determinata somma risultante dalla rivalutazione del canone enfiteutico;
- tra gli obiettivi aziendali vi è quello della ricognizione, della stima e della valorizzazione del patrimonio disponibile dell'Azienda;
- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. prevede che la stipula di atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili necessita di una preventiva autorizzazione della Regione;
- con nota prot. n. 55036 del 4.10.2013 l'Assessorato ha autorizzato la vendita di beni non utilizzabili a scopi sanitari e detenuti in affitto, ribadito con parere dell'8.5.2015 dal Responsabile del Servizio Patrimonio dell'Ass.to Economia;

VISTA l'istanza del 07/10/2022 (Ns. riferim. Prot. 17103/2022), presentata dal Sig. Papa Leonardo e dallo stesso sottoscritta nella qualità di enfiteuta, con la quale si chiede l'affrancazione da enfiteusi gravante sugli immobili presso il Comune di Piedimonte Etneo (CT) individuati catastalmente al Fg.Mappale 24, particelle nn. 305-307-645-1003-1004-1020, ed intestati ad ARNAS "Ospedale Benfratelli di Palermo", ente concedente;

PRESO ATTO che dalle visure catastali espletate presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania- Ufficio provinciale- Territorio risulta che sugli immobili di che trattasi questa Azienda è titolare del diritto del concedente;

VALUTATO che per questa Azienda non sussiste più alcun interesse a conservare la qualità di concedente dei fondi gravati da enfiteusi, trattandosi di concessioni prive di alcuna utilità pratica;

RITENUTO, pertanto, di maggiore utilità per l'Azienda accettare la richiesta di affrancazione formulata dagli istanti enfiteuti;

ATTESO CHE pur non essendovi alcun obbligo per il privato enfiteuta di procedere all'affrancazione dei canoni, tale istituto consente allo stesso di acquistare la piena proprietà del fondo gravato da enfiteusi, e tenuto conto, altresì, che ai sensi dell' art. 29, comma 1-bis della Legge n. 52 del 27.02.1985, a pena di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, è stato introdotto l'obbligo della dichiarazione, da parte degli interessati, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;

DATO ATTO che, in esito a necessaria integrazione istruttoria agli atti aziendali, il calcolo del canone enfiteutico ed il valore di affrancazione, determinato con i criteri del succitato regolamento, ammonta ad \in 2.744,28 comprese le spese di istruttoria pratica quantificate in \in 400,00;

VISTO l' ordinativo di incasso n.354 del 31/03/2023 dell'importo di €. 2.744,28 con cui il Sig. Papa Leonardo ha provveduto al pagamento del canone enfiteutico;

DATO ATTO che l'affrancazione non comporta per l'ARNAS alcun onere economico, bensì l'introito degli importi versati per l'affrancazione dei canoni;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla stipula del rogito notarile di affrancazione degli immobili in oggetto;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio

pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione attualmente in vigore;

VISTI

- gli artt. 957 e ss. del Codice Civile;
- l'art. 1, comma 4, della Legge 22.07.1966 n. 607;
- l'art. 9 della Legge 18.12.1970 n. 1138;
- l'art. 3, comma 50, della Legge 23.12.1996 n. 662;
- la Legge regionale 23.05.2019 n. 7 ("Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa")

PROPONE DI

Per quanto espresso in preambolo, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) ACCOGLIERE l'istanza del Sig. Papa Leonardo tendente ad ottenere l'affrancazione del diritto di enfiteusi nei confronti dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli concedente sugli immobili siti nel Comune di Palagonia (CT) individuati catastalmente al foglio 24 particelle nn. 305-307-645-1003-1004-1020;
- 2) DARE ATTO che il corrispettivo per l'affrancazione determinato in €. 2.744,28 è stato regolarmente incassato con ordinativo n. 354 del 31/03/2023, somma che sarà introitata sul conto n. 4.09.02.010201 altri proventi da attività immobiliari;
- 3) DEMANDARE all'U.O.S. Patrimonio l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti per la relativa affrancazione dei beni;
- 4) PORRE a carico del Papa Leonardo ogni onere relativo ad imposte, spese notarili ed altri esborsi connessi all'affrancazione di cui al presente provvedimento.

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario

Dott.ssa Rosaria Di Fresco

/ Sul presente atto viene espresso				
*.	parere	dal	parere ANDEN VOC	
	IL DIRETTOR	EAMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SANITARIO	
			Dott. Gaetano Buccheri	

IL Commissario Straordinario

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL Commissario Straordinario

Dott. Roberto Colletti

Il)Segretario verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, il			
copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a			
decorrere dal giorno 23 APR 2023 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:			
☐ Non sono pervenute opposizioni			
☐ Sono pervenute opposizioni da			
Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi			
Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta			
ESECUTIVA 03 MAG 2023			
Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.			
☐ Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,			
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA			
Estremi riscontro tutorio Delibera soggetta a controllo			
Inviata all'Assessorato Sanità il Prot. n			
Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione			
ha pronunciato l'approvazione con atto ndelcome da allegato			
ha pronunciato l'annullamento con atto ndelcome da allegato			
Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi			
Notificata al Collegio Sindacale ilProt. n			
Notificata in Archivio ilProt. n			
Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi			
Altre annotazioni			